
Comune di Laterina Pergine Valdarno Comune di Castelfranco Piandiscò

BANDO DI CONCORSO

indetto ai sensi della LRT n. 02/2019 e del Regolamento dei Comuni del LODE di Arezzo per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP periodicamente disponibili nei Comuni di LATERINA PERGINE VALDARNO e CASTELFRANCO PIANDISCO'.

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/11/2020 del Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), comune capofila;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2020 del Comune di Castelfranco Piandiscò

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

quale Comune capofila della Convenzione approvata con le suddette deliberazioni consiliari

RENDE NOTO

che dal giorno 15 gennaio 2025 e fino al giorno 17 marzo 2025 sono aperti i termini per presentare domanda di partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP. I requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1 (AMMISSIONE)

A) REQUISITI SOGGETTIVI

Come previsto nell'allegato A della LRT n. 02/2019 e s.m.i., per partecipare occorrono i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del presente bando:

- *a*) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all'Unione Europea, purché:
- siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"

oppure

- regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- **b**) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale dei Comuni di Laterina Pergine Valdarno o Castelfranco Piandiscò;
- *b bis*) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla

locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE (**ISEE 2025**);

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LRT n. 02/2019 e s.m.i.

I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, dell'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

- e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;
- *e3*) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;
- f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);
- g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

- *h*) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f) della LRT n. 02/2019 e s.m.i., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- *i*) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a), b) e b bis) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

B) NUCLEO FAMILIARE

- 1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo lett. A).
- 2. Ai fini del bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
 - c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
 - e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
- 3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
 - a) le coppie coniugate;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
 - c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
 - d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.
- 4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:
 - a) i componenti di coppie di futura formazione;
 - b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2 (AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI)

Il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto al DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Laterina Pergine Valdarno quale comune capofila della convenzione - Ufficio Sociale - le seguenti situazioni soggettive:

- > stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
- i redditi percepiti (solo per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri con residenza fiscale in Italia);
- il valore ISEE ordinario posseduto in corso di validità;
- > gli stati di non occupazione e disoccupazione;
- il patrimonio immobiliare (solo per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri con residenza fiscale in Italia);
- il patrimonio mobiliare;
- i beni mobili registrati;
- le forme contrattuali, i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di residenza e gli eventuali contributi, a qualsiasi titolo, percepiti a titolo di sostegno alloggiativo;
- la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune nel quale si svolge l'attività lavorativa Laterina Pergine Valdarno o Castelfranco Piandiscò);
- I'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, per morosità incolpevole o espropriazione forzata a seguito di pignoramento.

<u>I cittadini</u>, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Il Comune di Laterina Pergine Valdarno e il Comune di Castelfranco Piandiscò hanno titolo a promuovere ogni accertamento che ritengano necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai

partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederanno ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".

Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

ART. 3 (DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE)

Ai sensi dell'art. 49 del citato DPR n. 445/2000, per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del presente bando;
- certificato ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del presente bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- certificato ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- ➤ certificato ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- retrificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione o abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione o abitazione in alloggio dove persiste una situazione di sovraffollamento inteso come abitazione in cui sono presenti oltre due persone per vano utile;
- documentazione comprovante la separazione od il divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

ART. 4 (FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI)

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune capofila, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, istituisce e nomina un Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale che provvede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui al punto D) del presente articolo.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I Comuni, sulla base delle risultanze dell'istruttoria delle domande e delle graduatorie provvisorie disgiunte trasmesse dal Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale, entro i 90 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procedono all'adozione delle graduatorie provvisorie.

Le graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, sono quindi pubblicate all'Albo Pretorio dei Comuni per 15 giorni consecutivi.

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati potranno presentare, per la competente Commissione ERP intercomunale di cui all'art. 6 della Convenzione, le richieste di riesame delle loro situazioni e dei punteggi attribuiti, purché concernenti condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Non farà fede il timbro postale.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione, la stessa Commissione decide sulle singole richieste.

La Commissione ERP intercomunale effettua le necessarie integrazioni e modifiche derivanti dall'accoglimento delle richieste di riesame e provvede a formulare le graduatorie definitive e le trasmette ai rispettivi Comuni, i quali dovranno provvedere alla pubblicazione assicurandone la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione; ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT n. 02/2019; in caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità. In caso di ulteriore parità, si effettuerà il sorteggio tra i richiedenti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, i Comuni aderenti alla Convenzione non inoltreranno comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio Sociale del Comune di Laterina Pergine Valdarno. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite l'Albo pretorio on line e tramite il sito web dei Comuni e con ogni mezzo ritenuto opportuno.

Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, in mancanza di richieste di riesame e/o ricorsi da parte degli interessati, le graduatorie definitive disgiunte per singolo Comune ed una graduatoria definitiva unica riguardante i due Comuni interessati saranno predisposte dal Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale.

C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive che, a tali effetti, conservano la loro efficacia fino a quando non siano aggiornate nei modi previsti dalla LRT n. 02/2019 e dal Regolamento L.O.D.E.

Le graduatorie definitive sono valide per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra il Soggetto Gestore e l'assegnatario.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

- a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità:

 punti 2
- a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1
- a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis:

punti 1

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1 con uno o più figli minori a carico:

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età entro la scadenza del bando.

- a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni entro la data di scadenza del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni entro la data di scadenza del bando,
 riconosciuto invalido in misura pari al 100%:

 punti 2
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età entro la data di scadenza del bando:

 punti 2

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione:

punti 3

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico:

- a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:
 - uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età entro la data di scadenza del bando: punti 1
 - un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2
 - due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3
 - uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 e a-4 bis: punti 4

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli:

punti 1

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione:

punti 3

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno entro la data di scadenza del bando.

Dopo la formazione della graduatoria il Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale trasmette apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1 al Comune ed alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione:

 punti 2
- b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso:

 punti 3
- b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto:

 punti 3 in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile:

 punti 4

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, LRT n. 02/2019 e s.m.i., o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile:

punti 2

Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando:

da almeno tre anni entro la data di scadenza del bando:

da almeno cinque anni entro la data di scadenza del bando:

da almeno dieci anni entro la data di scadenza del bando:

punti 2

da almeno quindici anni entro la data di scadenza del bando:

punti 3,5

da almeno venti anni entro la data di scadenza del bando:

punti 4

c-2. presenza continuativa del richiedente nelle graduatorie comunali o intercomunali per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1 periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 5 (ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI)

I Comuni convenzionati provvedono all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alle graduatorie definitive secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della LRT n. 02/2019 e dal Regolamento LODE.

ART. 6 (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 23 dicembre 2024. Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere inoltrate per 61 giorni, dal 15 gennaio 2025 al 17 marzo 2025.

ART. 7 (DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica semplice e/o certificata (PEC).

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune capofila della Convenzione, pena l'inammissibilità. Si ricorda che saranno causa di esclusione anche l'omissione della sottoscrizione sul modulo di domanda o la mancanza della fotocopia di un valido documento di identità dell'intestatario qualora il modulo di domanda non sia stato sottoscritto in presenza del dipendente comunale incaricato.

I moduli di domanda saranno scaricabili dal sito web del Comune di Laterina Pergine Valdarno, www.laterinaperginevaldarno.it, e dal sito web del Comune di Castelfranco Piandiscò www.comune.castelfranco-piandisco.ar.it, nonché resi disponibili presso:

- Ufficio Sociale del Comune di Laterina Pergine Valdarno c/o Municipio di Pergine Valdarno, piazza don Adelelmo da Pergine 3, 52019 Laterina Pergine Valdarno;
- Ufficio Sociale del Comune di Castelfranco Piandiscò, Piazza Vittorio Emanuele 30 di Castelfranco di Sopra, 52026 Castelfranco Piandiscò.

Le domande devono essere presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992.

Le domande dovranno essere consegnate, dall'interessato o da suo incaricato, presso:

- Ufficio Protocollo del Comune di Laterina Pergine Valdarno nei due Municipi;
- Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Piandiscò nei due Municipi.

Qualora il partecipante preferisca inoltrare la domanda per posta, deve spedirla all'indirizzo:

- Comune di Laterina Pergine Valdarno Via Trento, 21 52019 Laterina Pergine Valdarno mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente;
- Comune di Castelfranco Piandiscò Piazza Vittorio Emanuele 30 di Castelfranco di Sopra, 52026 Castelfranco Piandiscò mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente

entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 6.

Per le domande spedite per via postale, NON farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande devono essere presentate corredate di marca da bollo di € 16,00, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992.

AVVERTENZA

Avendo il presente bando carattere generale e non integrativo, al momento dell'approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Pertanto, se interessati all'assegnazione, dovranno rinnovare la propria istanza anche coloro che hanno partecipato all'ultimo bando comunale o intercomunale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è fatto riferimento alla LRT n. 02/2019, al Regolamento LODE e alle norme statali comunque connesse.

Laterina Pergine Valdarno, 23 dicembre 2024

La Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi alla Persona del Comune Capofila di Laterina Pergine Valdarno (AR) ASS. SOC. ROBERTA BADII
